

Decreto del 25 ottobre 2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l' articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 il quale prescrive che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

CONSIDERATO che il predetto comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 prevede anche che le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012 e che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;

VISTO il testo dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 che differisce al 15 ottobre 2012 la data utile per determinare le riduzioni da operare, nell'anno 2012, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che fissa ai 15 giorni successivi il termine di emanazione dell'eventuale decreto del Ministero dell'interno;

VISTO l'articolo 17, comma 13 -bis del predetto decreto legge n. 95 del 2012, il quale prescrive che per l'anno 2012 alle province soggette alle riduzioni è attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro e che tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito;

CONSIDERATO inoltre che il riparto del predetto contributo di 100 milioni di euro è stabilito con le modalità previste dal comma 7 del richiamato articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95;

DATO ATTO che entro la data 15 ottobre 2012 non risulta adottata la deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali;

ACQUISITI dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati di pagamento desunti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per l'anno 2011 relativi a province ricadenti nelle regioni a statuto ordinario nonché di quelle delle regioni Sicilia e Sardegna;

CONSIDERATO che i consumi intermedi, secondo quanto previsto dal sistema europeo dei conti nazionali (Sec 95) rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo produttivo, per cui occorre far riferimento alle voci SIOPE corrispondenti agli interventi "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime", "Prestazioni di servizi" e "Utilizzo di beni dei terzi" della spesa corrente delle province;

CONSIDERATO, pertanto, che le voci contabili del SIOPE da considerare sono quelle anzidette che sono state, peraltro, prese a riferimento nei lavori tecnici di predisposizione della normativa in esame, come risultante dal documento del Servizio del bilancio del Senato n. 59 del luglio 2012, concernente *“La documentazione trasmessa dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa. Una sintesi delle metodologie e dei risultati”*;

DECRETA

Art. 1

(Determinazione riduzioni e contributi destinati alla riduzione del debito)

1. Sono determinate le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle province per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, come riportate nell'elenco A allegato al presente decreto.

2. E' determinato l'ammontare del contributo attribuito alle predette province, nell'importo complessivo di 100 milioni, destinato alla riduzione del debito, come riportato nell'elenco B allegato al presente decreto. Tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 2

(Recupero somme per incapienza)

1. Le riduzioni che non trovano capienza nel fondo sperimentale di riequilibrio, nonché nei trasferimenti erariali, saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate per il recupero, secondo quanto prescritto dal richiamato dall'articolo 16, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 25 ottobre 2012

AnnaMaria Cancellieri

[Elenco A](#)

[Elenco B](#)